

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge 29 marzo 1903, n. 103, nonchè il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 253;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, è aggiunta il seguente penultimo comma:

« Uguale facoltà è attribuita alle Provincie per i servizi di cui ai n. 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per gli altri di interesse provinciale. L'assunzione o l'esercizio di tali servizi da parte delle Provincie sono regolati dalle disposizioni della legge 29 marzo 1903, n. 103, e da quelle del presente decreto, intendendosi sostituiti agli organi del Comune quelli della Provincia ed equiparate le Provincie ai Comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri ».

Art. 2. — Le aziende speciali hanno la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono. Esse sono soggette alla vigilanza del Consiglio comunale, che può sempre esaminarne l'andamento. Alla fine del secondo comma dell'art. 2 della legge sono aggiunte le seguenti parole: « tenendo contabilità separate ».

Ai due ultimi capoversi dell'art. 2 della legge sono sostituiti i seguenti:

« Gli utili netti dell'azienda, accertati dal conto approvato salvo il disposto dell'articolo seguente lettere *a*) e *g*) e detratto quanto si ritenga di dover destinare al miglioramento ed allo sviluppo della azienda stessa, ed anche a ridurre le tariffe dei servizi sono devoluti al bilancio comunale o saranno versati alla cassa del Comune nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende.

« Alle perdite, che eventualmente si verificchino, si fa fronte col fondo di riserva costituito come alla lettera *g*) dell'articolo seguente ed, in caso di insufficienza, con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale, salvi gli effetti dell'art. 20 della legge ».

Allo stesso articolo 2 della legge è aggiunto il seguente comma:

« Agli ampliamenti ed ai miglioramenti dell'azienda si potrà eccezionalmente provvedere anche col fondo di ammortamento e con le riserve ».

Art. 3. — Nell'art. 3, lettera *a*) della legge è soppressa la parola « tecniche » ed alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dello stesso articolo è sostituito quanto appresso:

« *b*) le norme per l'assunzione in servizio e per il licenziamento del personale, escluso qualsiasi onere di pensioni a carico diretto dell'ente dell'azienda ».

Art. 4. — L'art. 4 della legge è modificato come appresso:

«La direzione dell'azienda è affidata al direttore che deve prestare la cauzione prescritta dal regolamento speciale.

«Il direttore è, di regola, nominato, in seguito a pubblico concorso, dalla Commissione di cui all'articolo seguente con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Egli è nominato per il termine di tre anni, può essere confermato di triennio in triennio e non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dalla Commissione con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

«Il direttore potrà essere eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovrà essere proposta dalla Commissione a voti unanimi e approvata dal Consiglio comunale con l'intervento almeno di due terzi dei consiglieri in carica.

«Il direttore rappresenta l'azienda di fronte ai terzi e può stare in giudizio, quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda; per qualsiasi altra lite deve essere autorizzato dalla Commissione amministratrice».

Art. 5. — Il primo comma dell'art. 5 della legge è modificato come appresso:

«Per ciascuna azienda è istituita una Commissione, nominata dal Consiglio comunale e composta di persone che abbiano le qualità per essere elette consiglieri comunali e siano fornite di competenza tecnica ed amministrativa; non più dei due quinti dei commissari può appartenere nel tempo stesso al Consiglio comunale».

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge è modificato come appresso:

«Il presidente ed i commissari durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili».

Art. 6. — Il primo ed il secondo comma dell'art. 6 della legge sono modificati come appresso:

«La Commissione delibera annualmente, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda, il bilancio preventivo e provvede alla presentazione al Consiglio comunale dei conti.

«Essa provvede inoltre a tutte le opere e spese, agli appalti e a quant'altro occorra pel funzionamento dell'azienda con le norme che saranno stabilite dal regolamento per la esecuzione dell'art. 6 della legge».

E' soppresso il penultimo comma dell'art. 6, della legge; nell'ultimo comma sono sopprese le parole: «escluso il direttore», ed è aggiunto al detto articolo il seguente comma:

«Ogni azienda dovrà allegare al bilancio di previsione di ciascun esercizio la tabella numerica del personale e dei relativi stipendi e salari, la quale sarà approvata di volta in volta insieme al bilancio».

Art. 7. — All'art. 7 della legge è sostituito il seguente:

«Per l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili degli amministratori, del direttore e degli impiegati delle aziende speciali si applicano le norme della legge comunale e provinciale».

Art. 8. — Al 1° comma dell'art. 10 della legge è sostituito il seguente:

«L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni o delle Provincie, in conformità delle disposizioni della presente legge, deve essere deliberata rispettivamente nelle forme stabilite dagli articoli 190 (modificato dall'articolo 2 del R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1576) e 259 della vigente legge comunale e provinciale».

Art. 9. — Agli articoli 11 e 12 della legge è sostituito il seguente:

«La deliberazione, così istruita, è sottoposta d'urgenza alla Giunta provinciale amministrativa, la quale esamina la proposta risultante dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, specialmente nei riguardi finanziari ed economici, e decide sull'ammissibilità della medesima».

Art. 10. — La votazione di referendum di cui all'art. 13 della legge viene effettuata soltanto nel caso che alla proposta del Consiglio comunale sia stata fatta opposizione, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nel regolamento, da parte di un ventesimo almeno degli elettori del Comune, ovvero di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte delle Provincie non è mai soggetta a votazione di referendum.

Art. 11. — Nell'art. 14 della legge sono soppresse le parole: « dal voto degli elettori ».

Art. 12. — I regolamenti speciali delle aziende dei Comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa soltanto nel caso che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Art. 13. — Sono di regola esercitati in economia i servizi di cui ai nn. 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 19 dell'art. 1 della legge nonchè tutti gli altri servizi per la cui tenue importanza in rapporto a quella del Comune, o perchè non aventi carattere prevalentemente industriale, non sia il caso di farne assumere l'esercizio nelle forme e col procedimento stabilito per la costituzione dell'azienda speciale.

L'esercizio in economia deve essere deliberato nei modi stabiliti dall'art. 9 del presente decreto.

Pei Comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri la deliberazione relativa ed il regolamento che disciplina il servizio non sono soggetti alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, a meno che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Agl'ultimi due comma dell'art. 16, della legge è sostituito il seguente:

« Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa relativi alla deliberazione per l'esercizio in economia dei servizi e al regolamento speciale è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni al Ministro per l'Interno, che provvede definitivamente ».

Art. 14. — Il primo ed il secondo comma dell'art. 17 della legge sono modificati come appresso:

« I bilanci delle aziende e le deliberazioni della Commissione amministratrice per nuove spese che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti ed altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno sono comunicati alla Amministrazione del Comune. Nel termine di 15 giorni il Consiglio comunale può formulare le proprie osservazioni che saranno comunicate, a cura del sindaco, alla Commissione amministratrice. Ove questa non creda di uniformarsi ai rilievi del Consiglio, il bilancio e le deliberazioni suindicate sono sottoposte alle definitive determinazioni della Giunta provinciale amministrativa, cui sono soggette anche quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

« Per le aziende provinciali provvede definitivamente il Consiglio della Provincia ».

Art. 15. — All'art. 18 della legge è sostituito il seguente:

« Debbono essere di volta in volta trasmesse in copia al Sottoprefetto le deliberazioni e gli atti di cui il medesimo faccia richiesta.

« Il Sottoprefetto, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi od i regolamenti generali ed il regolamento speciale dell'azienda.

« Contro il provvedimento del Sottoprefetto è ammesso entro il termine di quindici giorni ricorso al Prefetto, che provvede definitivamente.

« Il Prefetto può annullare nel termine di giorni trenta dalla data di cui al secondo comma, o su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa anche le deliberazioni che importino una evidente lesione degli interessi dell'azienda. In tal caso contro il provvedimento del Prefetto è

ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al Ministro per l'Interno, che provvede definitivamente ».

Art. 16. — L'ultima parte del quarto comma dell'art. 19 della legge è modificata come appresso:

« ... La Commissione può sempre essere sciolta dal Prefetto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 17. — Le attribuzioni indicate nel secondo e terzo comma dell'art. 21 della legge sono demandate, nel caso di scioglimento del Consiglio provinciale, rispettivamente al presidente della Commissione straordinaria, od alla Commissione stessa.

Art. 18. — Il 1° comma dell'art. 22 della legge è modificato come segue:

« Per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio dei servizi che siano di comune interesse, e per l'acquisto o l'approvvigionamento di quanto occorre per l'esercizio dei servizi direttamente assunti, possono costituire consorzi fra Comuni, fra Provincie e fra Provincie e Comuni, anche se questi appartengono a Provincie diverse ».

Al secondo e terzo comma è sostituito il seguente:

« A tal uopo dopo le deliberazioni prese nelle forme dell'art. 8 del presente decreto e dopo la procedura di cui al successivo art. 9, i singoli Consigli nominano, in ragione dell'interesse che i rispettivi Enti hanno nell'azienda, un congruo numero di propri rappresentanti ».

Al detto articolo è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di consorzio fra Provincie e Comuni le deliberazioni dei Comuni facenti parte del consorzio, relative all'assunzione diretta del servizio, non sono in nessun caso soggette alla votazione di referendum ».

Art. 19. — All'art. 23 della legge è sostituito il seguente:

« In quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, alle aziende consorziali si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale sui consorzi.

« L'assemblea consorziale nomina la Commissione amministratrice dell'azienda, ai termini dell'art. 5 della legge e 5 del presente decreto.

« Tutte le attribuzioni che per i servizi assunti da un solo Comune o da una sola Provincia, sono attribuite al Consiglio comunale o provinciale, sono invece per le aziende costituite fra Comuni, o fra Provincie, o fra Comuni e Provincie deferite all'assemblea consorziale, compresa la facoltà di sciogliere la Commissione amministratrice di cui all'art. 19 della legge ».

Art. 20. — Il secondo comma dell'art. 26 della legge è modificato come appresso:

« Quando, dopo la decisione favorevole della Giunta provinciale amministrativa, l'indennità di riscatto sia determinata d'accordo o dagli arbitri in misura maggiore di quella presumibile posta a base del piano di massima, si deve provvedere nuovamente in conformità degli articoli 10 della legge ed 8 e 9 del presente decreto ».

Art. 21. — Al 2° comma dell'art. 29 della legge è sostituito il seguente:

« Per l'autorizzazione all'eccedenza del limite legale della sovrimposta si applicano le norme della legge comunale e provinciale, fermo il disposto del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419 ».

Art. 22. — Per i servizi già esercitati direttamente dalle Provincie queste debbono, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, deliberare circa il modo di esercizio.

Art. 23. — Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle della legge 29 marzo 1903, n. 103, e del decreto 4 febbraio 1923, n. 253.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.